



Città di Vigevano

Settore Servizi Tecnici e del Territorio
Servizio Verde Pubblico ed Ambiente

ORDINANZA SINDACALE N. 27 / 2023

Oggetto: RIDUZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VIGEVANO

IL SINDACO

Premesso che

L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

l'allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020 individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

il Comune di Vigevano è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Vigevano è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;
- che le temperature registrate in Vigevano dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale;
- che gli impianti termici a uso civile rappresentano un'importante, anche se non la principale fonte di emissioni di inquinanti atmosferici locali;

Tenuto conto che:

Un'adeguata riduzione delle temperature e degli orari di esercizio per tutti gli impianti termici contribuiscono al contenimento delle emissioni inquinanti di cui all'Accordo del

Bacino Padano, oltre a rappresentare un risparmio economico per i cittadini;

RITENUTO:

pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e l'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

VISTI:

- Il Regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- l'art. 7 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

ORDINA

per **tutti gli impianti termici** come definiti dal D. Lgs 48/2020 presenti sul territorio le seguenti condizioni di esercizio:

- la **riduzione del periodo di funzionamento per un massimo di 13 ore giornaliere** compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
- la **riduzione di 1°C della temperatura dell'aria** indicata all'art. 3 comma 1, del DPR n. 74/2013, come recepito dalla DGR 3502/2020 al punto 7 comma 1 lettera b), ossia 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici ad esclusione di quelli indicati nella medesima DGR al punto 7 comma 1 lettera a), ovvero esclusi quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza;

La presente ordinanza non si applica nei casi previsti al par. 7 punti 4, 10 e 11 del documento allegato alla DGR 3502/2020, nello specifico:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui sussistano particolari esigenze tecnologiche o di produzione.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria sulla base della normativa sovraordinata (7 ore).

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online e inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.vigevano.pv.it);
- divulgata mediante organi di stampa e informazione;

RENDE NOTO

che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio online, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Pavia (Legge 6.12.1971 n.1034 e ss.mm.ii.) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio (D.P.R. 24.11.1971, N. 1199).

Lì, 12/10/2023

IL SINDACO

CEFFA ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
